NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 15

Carattere integrativo della pensione del Fondo-pensione complessiva

Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo. La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso. La pensione complessiva di cui alla presente legge e' posta per intero a carico del Fondo, qualora non spetti la pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 20 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-15-carattere-integrativo-della-pensione-del-fondo-pensione-complessiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it